



CIRCOLARE n° 11 del 07.09.2024

I.T.T.S. - "S. FEDI - E. FERMI"-PISTOIA
Prot. 0012341 del 07/09/2024
VI-9 (Uscita)

- Alle studentesse e degli studenti e ai loro genitori
- Ai docenti e al personale ATA
- Agli addetti alla rilevazione per divieto di fumo: Agostini Nicola, Ancona Leonardo, Marchese Riccardo, Mercogliano Virgilio, Papini Paolo, Petrucci Raffaele, Soverchia Elena
- Al responsabile dell'educazione al benessere prof.^{ssa} Roberta Incerpi
- Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- All'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
- Al RLS di Istituto: Agostini Nicola, Mazzei Andrea, Niccolai Stefano
 - Alle SEDI SCOLASTICHE / AI SITO WEB
 - COLLABORATORI DS – DSGA – ATTI

OGGETTO: Divieto totale di fumo in tutti i locali di pertinenza della scuola



**VIETATO FUMARE
IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI E NELLE AREE ALL'APERTO DI
PERTINENZA DELLA SCUOLA**

La presente nota del Dirigente scolastico è rivolta, con **effetti obbligatori**, a tutto il personale, alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "S. Fedi – E. Fermi" di Pistoia e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Si premette che la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'**educazione alla convivenza civile e alla legalità**. Tale norma sul **divieto di fumo** deve essere rispettata, poiché è tesa a salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i membri della comunità scolastica. La questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo.

L'**educazione alla salute**, infatti, con la necessaria informazione scientifica e sensibilizzazione ai vari problemi, costituisce un compito istituzionale primario della scuola. Pertanto, l'azione formativa/educativa della scuola si prefigge di:

- a. prevenire l'abitudine al fumo;
- b. garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- c. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- d. promuovere iniziative informative/educative sul tema;



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211
Web: www.itffedifermi.it - E-Mail: pttf01000r@istruzione.it - PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8

- e. favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- f. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Il **diritto alla salute** è un diritto garantito dalla [Costituzione](#) (art. 32). La **normativa vigente** (in particolare [Legge 11 novembre 1975, n. 584](#); [Legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), art. 51; [Legge regionale Toscana 4 febbraio 2005, n. 25](#); [Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), art. 4; [Legge 8 novembre 2013, n. 128](#)) **vieta di fumare all'interno degli edifici pubblici e in tutti gli ambienti chiusi e aperti di pertinenza della scuola** di ogni ordine e grado. Il divieto di fumo a scuola è **esteso anche alle aree all'aperto**, ad esempio i cortili, che sono di pertinenza degli istituti. È vietato anche l'uso della sigaretta elettronica. È del tutto evidente che è vietato uscire dai cancelli e dalle pertinenze della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Il divieto di fumo è ribadito con **appositi cartelli** collocati ben in vista nei luoghi di pertinenza dell'Istituto. Coloro che non osserveranno il divieto di fumo saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente. La **sanzione amministrativa pecuniaria** stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,000 ad un massimo di € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Si raccomanda ai responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, individuati e nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto. Il **diritto-dovere di vigilare** sul rispetto del divieto di fumo **si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici** per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Il comportamento contrario alle norme di legge deve essere considerato oggetto di **richiamo disciplinare**.

Sono addetti alla rilevazione per divieto di fumo: Agostini Nicola, Ancona Leonardo, Marchese Riccardo, Mercogliano Virgilio, Papini Paolo, Petrucci Raffaele, Soverchia Elena.

Si chiede cortesemente
alle studentesse, agli studenti e al personale scolastico
una collaborazione fattiva, secondo le regole del reciproco rispetto che devono essere
proprie di una comunità educante.

Pistoia, 07/09/2024

Il Dirigente scolastico
Prof. Graziano Magrini